



# Azione revocatoria nei confronti di un fondo patrimoniale

a cura di **Vittorio Buonaguidi**  
Partner - Iannantuoni Cerruti & Associati

## LA PAROLA ALL'AVVOCATO ...

In questo numero analizziamo due metodi di segregazione e tutela del patrimonio immobiliare (o prevalentemente immobiliare) e un caso di contenzioso in tema immobiliare che ha visto una azione revocatoria nei confronti di un fondo patrimoniale.

Il primo metodo prevede la costituzione di un fondo patrimoniale che rappresenta un istituto tipico previsto dal legislatore utile ai fini della tutela del patrimonio della famiglia. La ratio dell'istituto, infatti, si fonda sull'esigenza di porre un vincolo di destinazione sui beni diretti a soddisfare i bisogni della famiglia, per evitare che i creditori, se insoddisfatti, possano vantare le loro pretese mediante azioni di esecuzione forzata, in virtù della diminuzione della garanzia patrimoniale ex 2740 cod. civ.

Da qui la necessità di costituire il fondo patrimoniale, caratterizzato dalla segregazione dei beni che preclude ai creditori la possibilità di agire in via esecutiva.

### Revocatoria e fondo patrimoniale

La legge tuttavia consente ai creditori che abbiano subito un pregiudizio seguito dalla costituzione di un fondo patrimoniale da parte del loro debitore, di tutelarsi esercitando un'azione giudiziaria, detta "revocatoria", prevista all'art. 2901 cod. civ., al fine di far dichiarare l'inefficacia del fondo così costituito. Tutela che, con l'entrata in vigore della legge 132 del 6 agosto 2015, è stata ulteriormente rafforzata con l'introduzione dell'art. 2929-bis od. civ., che prevede la possibilità, per il creditore leso nelle proprie ragioni di credito da un atto dispositivo a titolo gratuito, tra cui rientra senza dubbio il fondo patrimoniale, di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, anche senza dover prima esperire l'azione revocatoria. I beni ricompresi nel fondo patrimoniale sono esclusivamente destinati ai bisogni della famiglia.

In caso di figli minorenni, inoltre, i beni ricompresi nel fondo non possono essere venduti a terzi senza l'autorizzazione del giudice tutelare, al quale bisognerà ricorrere in tutti i casi in cui si decida di disporre diversamente di tali beni; in mancanza di figli minori, per il compimento degli atti dispositivi sarà, invece, sufficiente il consenso di entrambi i coniugi.

### Presupposti ex art. 2901 cod. civ.

Le condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sono previste all'art. 2901 cod. civ. e possono essere così individuate:

- › l'esistenza di un valido rapporto di credito tra creditore che agisce in revocatoria e il debitore titolare del fondo;

- › l'atto dispositivo compiuto dal debitore come lesione della garanzia patrimoniale del creditore, come elemento oggettivo o *eventus damni*;
- › la consapevolezza o dolosa preordinazione del debitore o del terzo che l'atto di disposizione vada a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti al creditore, come elemento soggettivo, *scientia damni* o *consilium fraudis*.

La rilevanza dell'elemento psicologico nella revocatoria cambia a seconda che la costituzione del fondo patrimoniale sia anteriore o successiva al sorgere del credito:

- › si parla di *scientia damni*, come consapevolezza da parte del debitore che l'atto rechi pregiudizio alle ragioni creditori, se l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito;
- › invece, si qualifica come *consilium fraudis* la dolosa preordinazione del debitore o del terzo ad arrecare pregiudizio al creditore, se l'atto è anteriore al sorgere del credito.

Tali presupposti devono ritenersi sussistenti in ipotesi di costituzione, da parte del debitore, di un fondo patrimoniale.

In tema di revocatoria del fondo patrimoniale, l'atto costitutivo è un atto a titolo gratuito e segue il regime probatorio della revocatoria per gli atti gratuiti.

### Impignorabilità

Un importante effetto della costituzione del fondo patrimoniale è l'impignorabilità, da parte dei creditori di uno o di entrambi i coniugi, dei beni inclusi nel fondo, come previsto dall'art. 170 cod. civ.

Tale norma, infatti, non consente ai terzi creditori di sottoporre a pignoramento i beni del fondo, a meno che il creditore non dimostri che il debito nei suoi confronti è stato contratto dal titolare dei beni proprio per soddisfare i bisogni della famiglia.

### Un caso particolare

Inoltre, nella prassi un caso particolare aveva ad oggetto una revocatoria da parte di una banca che, a seguito della risoluzione di una serie di contratti stipulati con il debitore e, conseguentemente, l'escussione della garanzie fideiussoria nei confronti di uno dei fideiussori, agisce per chiedere l'inefficacia del fondo patrimoniale, costituito - nella specie - in data posteriore al sorgere del credito.

Il fondo patrimoniale era diretto a destinare determinati beni (prevalentemente immobiliari) ai bisogni della famiglia e non per diminuire la garanzia patrimoniale del creditore, a seguito della risoluzione per inadempimento dei contratti stipulati con la banca.

Poiché risulta che i contratti siano stati risolti dalla banca e rileva che il fondo sia stato costituito in data posteriore alla risoluzione, non sussiste il *consilium fraudis*, ovvero la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni del creditore.

In particolare, è necessario evidenziare che la banca fosse consapevole del fatto che i debiti siano stati contratti per "scopi estranei" ai bisogni della famiglia.

E il legislatore esclude, in tema di fondo patrimoniale, la pignorabilità e l'esecutività dei beni del fondo se il creditore sia consapevole che il credito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In tal caso non sussiste la ragione di credito, in virtù della risoluzione del contratto. Si rileva l'insussistenza dell'*eventus damni*, in quanto il fondo patrimoniale, come atto a titolo gratuito, è stato compiuto per far fronte ai bisogni della famiglia e, come atto a titolo gratuito, non rileva che sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del credito, trattandosi di atto in assenza di corrispettivo.

Pertanto, il fondo patrimoniale è stato costituito per destinare i beni ai bisogni della famiglia, non al fine

di pregiudicare dolosamente le pretese del creditore.

In particolare, è necessario evidenziare che il creditore che agisce in revocatoria risultava consapevole che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Pertanto, sarà necessario eccepire l'impignorabilità dei beni con riferimento ai crediti che la banca conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

### **Rapporto con il trust** (secondo metodo di segregazione - protezione del patrimonio)

L'evoluzione del sistema normativo richiede il coordinamento della disciplina del fondo patrimoniale rispetto ad altri strumenti di segregazione, tra cui il trust.

Di seguito si delineano i caratteri principali al fine di poter individuare le differenze tra i due istituti.

Il fondo patrimoniale è previsto dalla legge all'art. 167 cod. civ. e segg., configura un istituto tipico del diritto di famiglia - disciplinato da norme di legge inderogabili, con lo scopo specifico di vincolare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) per destinarli al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Il trust, invece, è un istituto di carattere atipico, mutuato dal sistema di *common law*, che può essere modellato e utilizzato in base alle esigenze di tutela patrimoniale, tra cui quelle inerenti ai bisogni della famiglia.

Dal trust si instaura un mero rapporto obbligatorio, la cui validità dipende dalla possibilità e liceità degli interessi perseguiti dal disponente.

La giurisprudenza ritiene che l'adozione dello schema negoziale del trust per regolare rapporti familiari deve risultare aderente alla disciplina del fondo patrimoniale, per evitare di ricorrere all'istituto anglosassone ogni qualvolta sia astrattamente utilizzabile il fondo patrimoniale. Tale impostazione è stata superata da chi ha sostenuto che i due istituti possono, nell'ambito della famiglia fondata sul matrimonio, concorrere o succedersi al fine di garantire, con maggiore efficacia, il soddisfacimento dei bisogni dei figli.

Caratteristica fondamentale del fondo patrimoniale e del trust risiede nell'effetto segregativo.

La separazione patrimoniale è effetto centrale, comune e fondamentale per gli entrambi gli istituti.

Nel trust, invece, sussiste il cosiddetto affidamento, nel senso che il disponente, titolare del patrimonio, trasferisce al trustee la posizione soggettiva "segregata", di cui quest'ultimo diviene titolare esclusivo, pur rimanendo obbligato verso i beneficiari, unici titolari di azioni di responsabilità contro il trustee in caso di inadempimento.

La segregazione nel trust rappresenta la priorità giuridica dell'interesse dei beneficiari: il trustee riceve i beni dal disponente, divenendone titolare, ma da questi non può trarre alcun profitto. Il trustee, infatti, si occuperà unicamente della gestione del patrimonio segregato per poi trasferirlo al beneficiario della disposizione fiduciaria.

La causa del negozio istitutivo del trust consiste, dunque, nella segregazione di posizioni soggettive per la realizzazione del compito affidato al trustee.

Mentre nel trust i beneficiari sono indicati nell'atto istitutivo, nel fondo patrimoniale non è richiesta espressamente l'individuazione dei beneficiari" in senso tecnico.

I coniugi cui è affidata l'amministrazione dei beni non sono considerati "fiduciari", ma titolari sia della posizione gestoria che di quella dominicale e, pertanto, possono amministrare e disporre discrezionalmente dei beni del fondo.

A ben vedere, però, ciò che si dovrebbe valutare è se il trust, oggetto della specifica controversia, realizzi o meno interessi meritevoli di tutela, indipendentemente dall'esistenza nell'ordinamento giuridico di figure tipiche che, in astratto, consentirebbero ai privati di perseguire i medesimi interessi.

### **Destinazione beni fondo patrimoniale**

I beni del fondo patrimoniale sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

La destinazione dei beni del fondo può essere diretta, come impiego dei frutti dei beni. Se i frutti non vengono destinati ai bisogni della famiglia, il secondo comma del 171 cod. civ. stabilisce che il giudice possa dettare norme sull'amministrazione del fondo a tutela dei figli minori.

La destinazione è indiretta quando si fa riferimento ai limiti legati all'alienabilità dei beni di cui al 169 cod. civ.: se non è stata espressamente consentita nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno, o comunque vincolare beni del fondo senza il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal coniuge, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità e urgenza. Nel caso di figli minori, non sarebbe mai possibile derogare all'autorizzazione giudiziale.

La giurisprudenza ha aderito alla tesi restrittiva, ritenendo nullo lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.

Sono anche previsti dei limiti all'espropriabilità dei beni all'art 170 cod. civ.: l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Secondo l'interpretazione costante, è ammissibile l'esecuzione sui beni del fondo per tutti i crediti sorti per soddisfare gli interessi della famiglia. L'onere della prova della consapevolezza del creditore circa l'estraneità rispetto ai bisogni della famiglia grava sui coniugi esegutati.

Secondo la giurisprudenza, l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e, al riguardo, bene si sostiene non solo che l'istituto integri un divieto di espropriazione avente natura di eccezione al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, ma comunque che un tale divieto si basi sulla necessaria coesistenza di almeno tre presupposti della cui prova è onerato l'esecutato:

1. un elemento formale, cioè della rituale annotazione a margine del registro di stato civile;
2. un elemento oggettivo, cioè l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia;
3. un elemento soggettivo, cioè la consapevolezza del creditore di tale estraneità.

In tema di fondo patrimoniale, nel caso in cui si agisca in via esecutiva sui beni oggetto dello stesso, il disposto dell'art. 170 cod. civ., per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei alla famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievole conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.

### **Fondo patrimoniale e prescrizione**

Il termine di prescrizione per la revocatoria decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'atto.

Tuttavia, la questione sorge laddove non si abbia notizia del compimento dell'atto: la giurisprudenza ha stabilito che il termine di prescrizione per la revocatoria del fondo patrimoniale decorra dal giorno in cui avvenga l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e non dal giorno della trascrizione nei registri immobiliari (Cass., sent. n. 5889/2016)

La trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., rileva come mera pubblicità-notizia. Pertanto, non compensa al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe. E' infatti irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

### **Responsabilità del Notaio**

Se il notaio, dopo aver stipulato l'atto, omette l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, è responsabile nei confronti dei proprietari dei beni per la l'indisponibilità del fondo ai creditori.

Il professionista che stipula la costituzione del fondo patrimoniale, senza poi curarne l'annotazione a margine dell'atto di nozze, è chiamato a pagare i danni per indisponibilità del vincolo a terzi. Infatti, la costituzione del fondo patrimoniale senza essere seguita dalla successiva annotazione, non produce effetti nei confronti dei terzi anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano a conoscenza dell'esistenza del fondo.

Il fondo patrimoniale è a tutti gli effetti una pregiudizievole e la sua costituzione limita, infatti, la libera disponibilità dell'immobile. Poiché l'atto viene trascritto nei pubblici registri della Conservatoria RR.II, per verificare se un immobile è gravato da un fondo patrimoniale è possibile richiedere una visura ipotecaria pregiudizievole.